



**LINEE GUIDA PER LA  
CO-PROGETTAZIONE  
NELLA DIREZIONE COESIONE SOCIALE  
DEL COMUNE DI VENEZIA  
approvate con DD n. 1696 del 26/07/2023**

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| Art. 1 - Glossario.....  | 3  |
| Art. 2 - Principi generali.....  | 4  |
| Art. 3 - Normativa di riferimento.....   | 4  |
| Art. 4 - Caratteristiche generali della co-progettazione e finalità delle Linee Guida..... | 5  |
| Art. 5 - Ambito oggettivo di applicazione.....   | 6  |
| Art. 6 - Ambito soggettivo di applicazione.....  | 6  |
| Art. 7 - Fasi del procedimento.....  | 7  |
| Art. 8 - Avvio del procedimento di co-progettazione.....                                   | 7  |
| Art. 9 Avviso di co-progettazione: contenuti e relativi allegati.....                      | 8  |
| Art. 10 - Domanda di partecipazione degli ETS.....   | 10 |
| Art. 11 - Requisiti di partecipazione.....   | 11 |
| Art. 12 - Criteri di valutazione delle proposte progettuali.....                           | 12 |
| Art. 13 - Compartecipazione degli ETS e spese rimborsabili.....                            | 13 |
| Art. 14 - Acquisizione e valutazione.....  | 14 |
| Art. 15 - Selezione dei partner e pubblicità.....  | 15 |
| Art. 16 - Tavolo di co-progettazione.....  | 15 |
| Art. 17 - Conclusione del procedimento e sottoscrizione della convenzione.....             | 17 |
| Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....   | 18 |
| Art. 19 – Attuazione condivisa del Progetto definitivo.....                                | 18 |
| Art. 20 – Rendicontazione e riconoscimento del contributo.....                             | 19 |
| Art. 21 - Valutazione dei risultati e degli impatti sociali.....                           | 19 |
| Art. 22 - Gruppo di monitoraggio Linee guida.....  | 20 |

### Allegati

1. Modello di Avviso di co-progettazione
2. Ammissibilità e rendicontazione della spesa
3. Modello di Progetto di Massima
4. Modello di Convenzione

## **Art. 1 - Glossario**

**Co-progettazione:** procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 55 comma 3 del Codice Terzo Settore (CTS), finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione, da realizzarsi in partenariato tra amministrazioni e privato sociale. Il procedimento della co-progettazione trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà orizzontale, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

**Sinallagmaticità:** nel linguaggio giuridico, caratteristica del rapporto di interdipendenza tra prestazione e corrispettivo, cioè del rapporto nel quale ogni parte assume l'obbligazione di eseguire una prestazione (di dare o di fare) in favore delle altre parti esclusivamente in quanto tali parti a loro volta assumono l'obbligazione di eseguire una prestazione in suo favore.

**Destinatari:** Sono i "beneficiari finali", coloro ai quali sono rivolte le attività co-progettate, ossia persone fisiche o organizzazioni, pubbliche o private che, in seguito alla realizzazione del progetto, sperimentano un miglioramento di un aspetto della loro condizione nel lungo periodo.

**Principio di sussidiarietà orizzontale:** principio secondo il quale lo svolgimento di attività di interesse generale, debba essere assunto dal decisore pubblico solo laddove i privati, singoli o associati, non fossero in grado di svolgerle autonomamente.

**Fattibilità progettuale:** indica la possibilità che gli obiettivi del progetto possano essere raggiunti mediante le attività previste, sulla base delle condizioni del contesto locale, delle competenze dei soggetti attuatori, delle caratteristiche dei destinatari, dei rischi e delle opportunità esterne.

**Sostenibilità del progetto:** rappresenta la capacità di permanere e perpetuarsi degli effetti positivi inerenti al progetto (sia nel suo ambito di realizzazione, sia nell'impatto successivo), e misura il grado in cui i benefici di un'iniziativa continuano a prodursi anche dopo la conclusione dell'iniziativa stessa.

**Requisiti di partecipazione:** nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, sono caratteristiche che devono essere possedute dai soggetti interessati per poter presentare domanda di partecipazione.

**Criteri di valutazione:** nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, sono dei criteri attraverso i quali vengono valutate le proposte presentate ai fini della partecipazione e che comportano l'attribuzione di un punteggio ai fini della formulazione di una graduatoria.

**Facilitatore:** Chi svolge un ruolo di consulenza e di mediazione all'interno di un gruppo o di un'organizzazione, allo scopo di ridurre i conflitti, aumentare il coinvolgimento e la partecipazione, stimolare all'analisi e alla soluzione dei problemi.

**Monitoraggio:** raccolta metodica di dati relativi allo stato di avanzamento di un progetto, attraverso la quale si verifica se le attività procedono come pianificato rispetto ai diversi aspetti (risorse materiali e finanziarie, adeguatezza del personale impiegato, stato di avanzamento delle attività, raggiungimento del target).

**Valutazione:** nell'ambito della progettazione, l'attività di analisi e attribuzione di valore ad un progetto/attività, che tiene conto dei fattori di contesto che possono avere determinato l'allineamento o lo scostamento rispetto ad un valore di riferimento.

**Rendicontazione e accountability:** processo con cui si è chiamati a rendere conto delle attività realizzate. Indica l'assunzione di responsabilità, da parte del management, degli esiti di un'attività nei confronti dei responsabili politici e dei cittadini. L'*accountability* caratterizza pertanto il rapporto tra

due soggetti uno dei quali è responsabile verso l'altro. Nello specifico, è il processo di spiegazione e restituzione in maniera responsabile, trasparente e corretta sia degli effetti conseguenti sia della gestione di politiche intraprese, di decisioni prese, di interventi realizzati, di prodotti/servizi resi.

o

### ***Art. 2 - Principi generali***

La co-progettazione rappresenta una significativa forma di attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, Cost., e si fonda sul coinvolgimento consapevole, proattivo, collaborativo e responsabile degli ETS per la migliore cura degli interessi della comunità locale.

Il perseguimento, nell'ambito della co-progettazione, degli interessi della comunità locale, intesi come finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, si basa sulla aggregazione di risorse pubbliche e private e non, invece, sulla corresponsione di prezzi o sul riconoscimento di corrispettivi in favore degli ETS. Non si configurano pertanto, tra il Comune e gli ETS rapporti di carattere sinallagmatico, con conseguente estraneità della co-progettazione alla disciplina degli appalti pubblici.

La co-progettazione è un procedimento amministrativo regolato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, pertanto, il Comune assicura il rispetto dei principi di efficacia, parità di trattamento, economicità, pubblicità e trasparenza di cui all'art. 1 della stessa Legge, nonché il rispetto del principio di predeterminazione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 12, da considerarsi quali declinazioni dei più generali principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost..

I rapporti tra Comune ed ETS devono essere improntati, in ogni fase del procedimento di co-progettazione, al rispetto del principio di buona fede e correttezza e di reciproca fiducia. Il Comune e gli ETS perseguono il principio del risultato, da intendersi quale miglior utilizzo possibile di tutte le risorse disponibili per il conseguimento, entro i termini previsti, degli obiettivi posti.

Le previsioni di cui alle presenti Linee guida si interpretano e si applicano alla luce dei principi di cui al presente articolo, che fungono anche da criteri per l'individuazione delle regole nei casi non specificatamente disciplinati.

o

### ***Art. 3 - Normativa di riferimento***

Le presenti Linee guida vengono approvate nel rispetto del seguente quadro normativo:

- Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento agli artt. 97 e 118;
- Direttiva 24/2014/UE, considerando n. 114 e, in particolare, l'art. 1, comma 4;
- Decreto Legislativo n. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici", con particolare riferimento all'art. 6 "*Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore*";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore*";

- Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- Linee guida ANAC n. 17, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022, recanti “*Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali*”;
- Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC recante “*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”, aggiornata con Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con Delibera n. 371 del 27 luglio 2022;
- “*Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici e dell’albo delle associazioni*” del Comune di Venezia, con particolare riferimento all’art. 3, co. 1, lett. c).

Fermo restando il quadro normativo sopra dettagliato, le “*Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017(Codice del Terzo Settore)*” approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021, rappresentano fonte disciplinare fondamentale in materia di co-progettazione, da utilizzarsi, in una con le presenti Linee guida, per la corretta costruzione e per il corretto svolgimento dei relativi procedimenti.

o

#### ***Art. 4 - Caratteristiche generali della co-progettazione e finalità delle Linee Guida***

La co-progettazione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ha la finalità di sostenere l’attivazione di speciali forme di partenariato pubblico-privato sociale, in attuazione di quanto previsto dal CTS, al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli ETS.

Per coinvolgimento attivo degli ETS si intende:

- a) per quanto riguarda l’Amministrazione comunale, il mettere a disposizione degli ETS interessati ed in possesso dei requisiti previsti da singoli Avvisi pubblici, i documenti e le informazioni necessari per la loro partecipazione alla co-progettazione, nonché l’indizione e lo svolgimento dei procedimenti ad essa finalizzati;
- b) per quanto riguarda gli ETS, una partecipazione consapevole, proattiva, collaborativa e responsabile, in quanto finalizzata alla migliore e maggiore cura degli interessi della comunità locale.

Tramite la co-progettazione, il Comune intende fra l’altro perseguire gli obiettivi di:

- ampliamento della platea dei destinatari di interventi e servizi, anche eventualmente per mezzo della sperimentazione di azioni innovative;
- passaggio dei destinatari di interventi e servizi da una condizione di assistenza ad una condizione di inclusione sociale;
- massimizzazione dell’utilizzo delle risorse pubbliche per il rafforzamento del tessuto sociale della comunità locale di riferimento;
- fattibilità e sostenibilità degli interventi.

Le presenti Linee guida hanno l’obiettivo di fornire uno strumento regolamentare e metodologico per la definizione e l’attuazione di un corretto procedimento di co-progettazione. A tal fine le presenti

Linee guida sono composte da un documento dall'impianto regolamentare e descrittivo nonché da una serie di modelli di atti e di schemi a supporto di coloro che si apprestano ad avviare un procedimento di co-progettazione e potranno essere aggiornate dall'Amministrazione comunale seguendo il medesimo *iter* previsto per la loro approvazione, anche a seguito degli eventuali rilievi e osservazioni formulate dal Gruppo di lavoro dedicato al monitoraggio in ordine alla prima applicazione delle Linee guida di cui al successivo art. 22.

o

#### ***Art. 5 - Ambito oggettivo di applicazione***

La co-progettazione ha per oggetto interventi riconducibili alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 CTS, laddove connesse alle finalità istituzionali del Comune di Venezia.

A titolo esemplificativo, devono ritenersi riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS le azioni e attività finalizzate alla promozione di politiche attive di *welfare* locale quali:

- sostegno alle politiche giovanili;
- contrasto alla povertà ed alla grave emarginazione;
- *housing* sociale, edilizia sociale, riqualificazione urbanistica e rigenerazione urbana;
- occupabilità e inserimento lavorativo;
- inclusione sociale dei soggetti fragili;
- *welfare* generativo e cittadinanza attiva;
- coesione sociale e promozione di stili di vita sostenibili;
- interventi innovativi e sperimentali in risposta ai bisogni sociali emergenti.

o

#### ***Art. 6 - Ambito soggettivo di applicazione***

Sono ammessi a co-progettare esclusivamente gli ETS, salvo quanto di seguito specificato in ordine ai Partner di sostegno.

Ai sensi dell'art. 4 del CTS sono ETS, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), salva la disciplina transitoria di entrata a regime del Registro:

- le organizzazioni di volontariato (artt. 32 e ss. CTS);
- le associazioni di promozione sociale (artt. 35 e ss. CTS);
- gli enti filantropici (artt. 37 e ss. CTS);
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40 CTS);
- le reti associative (artt. 41 e ss. CTS);
- le società di mutuo soccorso (artt. 42 e ss. CTS);
- nonché le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Il predetto elenco dovrà ritenersi aggiornato, senza la necessità di modifiche delle presenti Linee guida, qualora l'art. 4 CTS dovesse essere modificato o dovesse essere introdotta altra diversa disposizione normativa in materia.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS.

Gli ETS possono partecipare alla co-progettazione anche in forma raggruppata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 delle presenti Linee guida.

Nel corso della co-progettazione, possono essere individuati uno o più Partner di sostegno, da intendersi quali soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, che, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 delle presenti Linee guida, apportino, a titolo gratuito e senza finalità lucrative, risorse finanziarie o non finanziarie utili alla migliore realizzazione del progetto. Di tale possibilità è opportuno dar conto sin dall'Avviso di co-progettazione di cui al successivo art. 9.

Altresì, nel corso della co-progettazione, al fine della migliore realizzazione del progetto, possono essere coinvolti e consultati, secondo le modalità determinate nell'Avviso di co-progettazione o concordate in sede di Tavolo di co-progettazione, rappresentanti dei destinatari dell'intervento, al fine di una migliore definizione del progetto definitivo.

o

#### ***Art. 7 - Fasi del procedimento***

Il procedimento di co-progettazione si articola nelle seguenti fasi, dettagliate agli articoli che seguono:

- 1) avvio del procedimento di co-progettazione;
- 2) pubblicazione dell'avviso di co-progettazione unitamente ai relativi allegati;
- 3) svolgimento dell'istruttoria e conclusione del procedimento ad evidenza pubblica di selezione dei partner;
- 3) svolgimento delle sessioni di co-progettazione con i partner;
- 4) conclusione della co-progettazione;
- 5) sottoscrizione della convenzione.

L'Amministrazione comunale potrà avviare anche forme di co-progettazione senza esecuzione delle attività e, in tal caso, non è prevista la suddetta fase n. 5) di sottoscrizione della convenzione. In questi casi si applicano comunque le previsioni contenute nelle presenti Linee guida nei limiti della loro compatibilità con il fatto che il procedimento si conclude con l'approvazione del progetto finale senza la previsione di una fase esecutiva e, dunque, di una spesa.

o

#### ***Art. 8 - Avvio del procedimento di co-progettazione***

Il procedimento di co-progettazione ha avvio d'ufficio. L'Amministrazione comunale, comunque, si riserva di valutare eventuali atti di impulso all'avvio presentati da parte degli ETS interessati.

L'indizione della procedura avviene tramite determinazione dirigenziale del dirigente competente con la quale viene altresì nominato il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990, previa acquisizione di idonea dichiarazione di assenza conflitto di interessi, e viene approvato l'Avviso di co-progettazione con i relativi allegati come indicati al successivo art. 9.

La determinazione dirigenziale di cui al comma precedente deve contenere le motivazioni poste a base della scelta di co-progettare e le finalità perseguite dall'Amministrazione comunale, come determinate nei prodromici atti di programmazione. Inoltre, devono essere presentati gli ambiti di intervento che saranno interessati dalla co-progettazione, nonché devono essere indicate le risorse pubbliche finanziarie complessive previste per la realizzazione del progetto e la relativa prenotazione di spesa.

Nella determinazione dirigenziale, nonché nell'Avviso di co-progettazione, dovrà essere opportunamente indicato il CIG, in applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e, ove previsto, il CUP.

#### **Box di approfondimento: “Quando (non) co-progettare”**

Se almeno una delle seguenti affermazioni è coerente con la tua idea, l'appalto rimane lo strumento da utilizzare:

- ho chiare in mente le caratteristiche (oggetto, attività da svolgere, prodotti, prestazioni necessarie e loro valore) del servizio/progetto da realizzare;
- ho in mente un servizio/progetto basato su specifiche prestazioni a fronte di un corrispettivo da parte dell'Amministrazione comunale in favore dell'ETS;
- non ho necessità di coinvolgere più soggetti per individuare soluzioni migliori e risorse (economiche o strumentali) aggiuntive a quelle del Comune;
- non sono disposto a discutere le modalità di raggiungimento dell'obiettivo per arrivare alla progettazione di un servizio potenzialmente anche molto diverso da quello che mi ero immaginato;
- ho vincoli temporali stringenti per l'avvio del progetto/servizio (vincoli di bilancio o di utilizzo di fondi, risposta a bisogni estemporanei e urgenti, esigenze specifiche dell'Amministrazione) che non consentono di avere tempo necessario per svolgere le sessioni di co-progettazione;
- non sono disposto a gestire un progetto in partenariato con gli ETS ma preferisco affidare il servizio e verificare i risultati.

o

#### ***Art. 9 Avviso di co-progettazione: contenuti e relativi allegati***

I contenuti minimi dell'avviso di co-progettazione sono i seguenti:

- finalità e oggetto del procedimento, con l'esplicitazione chiara del bisogno al quale si vuole dare risposta, del target di riferimento, del contesto sociale e territoriale di intervento;
- quadro progettuale di massima dell'intervento, che sarà preferibilmente contenuto in un allegato all'avviso;



- risorse finanziarie e non finanziarie (quali spazi, strumentazione, etc.) messe a disposizione dall'Amministrazione comunale, nonché indicazione della durata stimata per la realizzazione del progetto;
- modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- requisiti di partecipazione alla co-progettazione;
- eventuale indicazione del numero massimo di partner che verranno selezionati (sul punto si rinvia al Box di approfondimento);
- elementi essenziali richiesti per la proposta progettuale degli ETS;
- criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- termini di presentazione delle domande di partecipazione e dell'*iter* di valutazione delle proposte progettuali presentate;
- durata stimata ed organizzazione del percorso di co-progettazione;
- modalità di conclusione della fase di selezione dei partner e di pubblicazione della graduatoria/elenco finale;
- disciplina del trattamento dei dati personali con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di selezione del partner.

Nell'avviso potrà essere prevista la riattivazione del Tavolo di co-progettazione, anche su impulso dei partner, finalizzata alla modifica del progetto oggetto di convenzione a seguito di sopravvenute valutazioni ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto. L'avviso, in questo caso, dovrà indicare le modalità di riattivazione della co-progettazione e di modifica della convenzione che, in ogni caso, dovranno rispettare i principi di cui all'art. 2 delle presenti Linee guida.

Nell'avviso potranno, altresì, essere previste clausole specifiche che consentano la prosecuzione delle attività definite nel progetto definitivo per un determinato periodo di tempo.

Sono allegati all'avviso:

- quadro progettuale di massima;
- schema di convenzione regolante i rapporti di collaborazione fra Amministrazione procedente e ETS;
- modello di domanda di partecipazione e delle relative dichiarazioni;
- eventuale modello della proposta progettuale degli ETS.

#### **Box di approfondimento: "Scelta del numero di partner"**

La scelta del numero di partecipanti al tavolo di co-progettazione e della loro omogeneità o eterogeneità – intesa relativamente a finalità, aree di attività, target - dovrebbe essere funzionale agli obiettivi della co-progettazione, alle tempistiche e alle risorse disponibili, oltre che legata ad altre variabili non preventivabili in astratto.

E' opportuno, tuttavia, tenere presenti pro e contro della scelta di limitare il numero di partner che potranno avere accesso alla co-progettazione.

Da un lato, infatti, optare per un'attività di co-progettazione con un numero selezionato di ETS assicura una certa speditezza del procedimento, ma può potenzialmente privare l'amministrazione procedente degli apporti, di vario genere, di tutti gli ETS potenzialmente interessati, anche di quelli di minore consistenza, che però non hanno potuto entrare a far parte dei tavoli di co-progettazione in conseguenza alle restrizioni numeriche previste dall'Amministrazione. Il rischio, pertanto, è quello di perdere una parte di "capitale" di conoscenza, di proposta e di apporti di varia natura.

Viceversa, un procedimento allargato a tutti gli ETS, per così dire "pre-qualificati", non incontra la

criticità appena richiamata, ma richiede una capacità organizzativa delle amministrazioni precedenti nella gestione efficace ed efficiente di un procedimento che potrebbe essere complesso ed articolato laddove numerosi ETS intendessero accedere alla co-progettazione.

| <b>PRO E<br/>CONTRO<br/>DEI GRUPPI</b> | <b>Gruppo ristretto</b>   | <b>Gruppo numeroso</b>   |
|--|---|--|
| <b>Gruppo omogeneo</b>                 | <p><b>Pro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tempi più stretti per raggiungere l'obiettivo;</li> <li>• facilità di riconoscimento di stili e linguaggi;</li> <li>• facilità nella gestione del tavolo.</li> </ul> <p><b>Contro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• meno varietà e quindi meno visioni alternative;</li> <li>• rischio di minore innovatività;</li> <li>• rischio di competizione.</li> </ul> | <p><b>Pro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maggiori apporti alla discussione;</li> <li>• facilità di riconoscimento di stili e linguaggi.</li> </ul> <p><b>Contro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maggiore complessità per la dinamica allargata;</li> <li>• rischio di minore innovatività;</li> <li>• rischio competizione.</li> </ul>  |
| <b>Gruppo eterogeneo</b>               | <p><b>Pro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diversi punti di vista e visioni differenti;</li> <li>• possibilità di esiti inaspettati e più innovativi.</li> </ul> <p><b>Contro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rischio chiusura sulle proprie posizioni;</li> <li>• rischio di non trovare un compromesso.</li> </ul>   | <p><b>Pro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maggiore partecipazione e coinvolgimento;</li> <li>• maggiore impatto sul territorio;</li> <li>• esplorare idee diverse e generare innovazione.</li> </ul> <p><b>Contro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tempi lunghi per raggiungere l'obiettivo;</li> <li>• difficoltà nella gestione del gruppo;</li> <li>• difficoltà individuazione soluzioni progettuali di compromesso.</li> </ul> |

*Allegati alle Linee guida:*

- *Modello di avviso;*
- *Modello di quadro progettuale di massima.*

o

#### ***Art. 10 - Domanda di partecipazione degli ETS***

Al fine della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di selezione dei partner, gli ETS interessati, singoli o raggruppati, presentano la propria domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente e formulata secondo il modello allegato all'Avviso pubblico di co-progettazione, con le relative dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall'Amministrazione comunale ai sensi del successivo art. 11, nonché con l'elezione del domicilio digitale.

La domanda di partecipazione deve recare l'indicazione del CIG e, laddove previsto, del CUP.

Alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura, deve essere allegata la proposta progettuale formulata tenendo conto di quanto indicato nell'Avviso pubblico di co-progettazione e, in particolare, tenendo conto del quadro progettuale di massima dell'intervento e delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Fa necessariamente parte della proposta progettuale il Piano economico di progetto contenente il dettaglio delle spese e delle risorse previste per la realizzazione della proposta progettuale.

Il Piano economico di progetto deve essere predisposto tenendo conto di quanto previsto dal successivo art. 13 e potrà essere oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Resta inteso che il Piano economico definitivo - in una con il Progetto definitivo - verrà stabilito all'esito della co-progettazione svolta con i partner selezionati.

Tra le dichiarazioni rese dall'ETS dovrà essere inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione comunale in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento, gli ETS interessati devono allegare alla domanda di partecipazione l'atto di costituzione del raggruppamento o, laddove la costituzione non sia ancora avvenuta, atto di impegno alla costituzione del raggruppamento entro la data di stipula della convenzione per l'attuazione delle attività progettuali. In questo secondo caso, la domanda di partecipazione e i documenti relativi devono essere sottoscritti da tutti gli ETS del costituendo raggruppamento.

Nell'ambito di ciascun Avviso pubblico, è facoltà degli ETS interessati come singoli o come raggruppati presentare una sola domanda di partecipazione.

o

### ***Art. 11 - Requisiti di partecipazione***

Ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di selezione dei partner, gli ETS devono dichiarare mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 applicati per analogia alla co-progettazione;
- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Venezia da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;
- di accettare il "Protocollo di legalità" tra le Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto del 17 settembre 2019, scaricabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>, e le clausole ivi contenute in quanto compatibili;
- che le proprie finalità statutarie/constitutive sono coerenti con gli obiettivi indicati dall'Amministrazione comunale nell'avviso pubblico;
- di essere iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), in conformità a quanto disciplinato dall'art. 11 del Codice del Terzo Settore, salva la disciplina transitoria di

entrata a regime del Registro, ovvero di essere enti religiosi civilmente riconosciuti, fermo quanto previsto dall'art. 6, co. 3.

L'Amministrazione comunale potrà richiedere, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione, il possesso di ulteriori requisiti, che dovranno essere comunque proporzionati e congrui rispetto all'attività di progetto prevista. In particolare, ad esempio, potranno essere richieste esperienze maturate in un determinato arco temporale in progettualità analoghe a quelle di cui al progetto di massima e il radicamento nel territorio (inteso come conoscenza delle problematiche e dei bisogni del territorio desumibili dalle attività svolte, presenza di sedi operative nel territorio, partecipazione a reti/tavoli territoriali, etc.). In caso di partecipazione in raggruppamento, l'Amministrazione comunale specificherà nell'Avviso di pubblico di co-progettazione le modalità di possesso dei requisiti di cui al presente comma in seno al raggruppamento stesso.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, pena l'esclusione dalla relativa procedura.

o

#### ***Art. 12 - Criteri di valutazione delle proposte progettuali***

Al fine di individuare gli ETS in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti con i quali co-progettare, l'Amministrazione comunale valuterà le proposte progettuali presentate sulla base di criteri di valutazione di volta in volta predeterminati nello specifico Avviso pubblico di co-progettazione.

Considerato che il progetto finale, esito della co-progettazione, sarà verosimilmente un'integrazione o rielaborazione delle diverse e distinte proposte progettuali presentate dagli ETS, singoli e associati, si suggerisce di predisporre i criteri di valutazione delle proposte progettuali sulla base delle seguenti dimensioni:

- completezza dell'analisi del contesto e dei bisogni;
- adeguatezza, coerenza e pertinenza della proposta progettuale con le finalità e gli obiettivi dell'intervento oggetto dell'Avviso pubblico di co-progettazione;
- adeguatezza del modello organizzativo, delle risorse umane e professionali presenti e delle metodologie di lavoro;
- elementi integrativi, innovativi e sperimentali della proposta rispetto al progetto di massima;
- completezza e dettaglio del Piano economico di progetto;
- coerenza e sostenibilità del Piano economico di progetto in considerazione delle attività previste;
- ammissibilità della spesa sulla base del documento di ammissibilità dei costi allegato e delle specifiche dell'avviso;
- modalità di compartecipazione;
- adeguatezza della sede eventualmente messa a disposizione per lo svolgimento dell'attività e della relativa localizzazione;
- capacità di attrarre risorse aggiuntive da parte di soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, in qualità di Partner di sostegno ai sensi del precedente art. 6;
- adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati proposti.

### ***Art. 13 - Compartecipazione degli ETS e spese rimborsabili***

È richiesto agli ETS che intendano partecipare alla co-progettazione l'impegno, da esplicitarsi nel Piano economico di progetto di cui al precedente art. 10, a mettere a disposizione risorse finanziarie e/o non finanziarie (ad esempio: messa a disposizione di sedi, ore di volontariato, etc.), ai fini della buona riuscita del progetto stesso, per le quali non è previsto rimborso da parte dell'Amministrazione comunale a valere sul budget di progetto.

L'ETS dovrà fornire indicazione in ordine alle metodologie di calcolo utilizzate per valorizzare dal punto di vista finanziario le eventuali risorse messe a disposizione in natura (si veda il Box di approfondimento).

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, l'Amministrazione comunale - in ragione del fatto che la co-progettazione si basa sulla aggregazione di risorse pubbliche e private e non sulla corresponsione di prezzi o sul riconoscimento di corrispettivi in favore degli ETS, come specificato al precedente art. 2, - potrà prevedere esclusivamente il rimborso, a titolo di contributo, a questi ultimi, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Affinché sia ritenuta ammissibile e rimborsabile, la spesa deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) essere pertinente e coerente con il progetto;
- b) essere effettivamente sostenuta e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza al progetto della spesa sostenuta;
- c) essere sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese indicato nell'Avviso pubblico di co-progettazione;
- d) essere tracciabile, ossia verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;
- e) essere contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili vigenti.

Possono essere riconosciute, in quota parte, in forma forfettaria, spese generali, ossia quelle spese che:

- per loro stessa natura non si prestano ad una precisa identificazione secondo il criterio di pertinenza;
- sono comunque necessarie alla realizzazione del progetto in quanto relative al funzionamento organico delle attività;
- non sono voci specifiche di costo nell'elenco delle spese ammissibili e sono individuabili come costi "indiretti".

Le spese generali sono considerate costi indiretti. Tali spese sono riconosciute in forma forfettaria in misura percentuale rispetto agli altri costi rendicontati (costi diretti) comunque fino ad un massimo del 15% dei costi diretti del personale o del 7% di tutti i costi diretti, salvo diverse indicazioni previste dai programmi europei o nazionali, nel caso in cui la co-progettazione sia finanziata con fondi afferenti a tali programmi.

Per ulteriori approfondimenti in ordine all'ammissibilità e rimborsabilità della spesa si rimanda all'allegato "Ammissibilità e rendicontazione della spesa".

Il contributo erogato dal Comune di Venezia a rimborso delle spese sostenute è concesso a titolo di *de-minimis* ai sensi del Reg. (UE) N. 1407/2013.

**Box di approfondimento: “Esempi metodologie valorizzazione risorse in natura”**

Rientrano nelle forme di compartecipazione dell’ETS al progetto le attività prestate da volontari, che potranno essere valorizzate attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ma senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.

Anche la messa a disposizione di una sede per lo svolgimento delle attività di progetto può rientrare nelle forme di compartecipazione. La valorizzazione può avvenire sulla base del costo di un affitto (effettivamente sostenuto o stimato sulla base dei costi di mercato) riparametrato rispetto all’effettivo utilizzo dedicato al progetto (metri quadri e/o tempo di utilizzo). In questo caso le spese non potranno essere rimborsate, neppure in maniera forfettaria quali costi indiretti.

***Allegato alle Linee guida:***

- ***Ammissibilità e rendicontazione della spesa.***

o

***Art. 14 - Acquisizione e valutazione***

Le domande di partecipazione sono sottoposte a verifica di regolarità alla quale fa seguito la fase di valutazione delle proposte progettuali regolari.

Le carenze delle domande di partecipazione che non consentano l’individuazione del contenuto del Progetto presentato, del Piano economico, gli ETS proponenti ovvero la riconducibilità del progetto agli ETS proponenti costituiscono irregolarità non sanabili e determinano il rigetto della candidatura. Al di fuori dei casi di irregolarità non sanabili, l’Amministrazione comunale potrà richiedere la documentazione mancante o incompleta, ovvero chiarimenti, che dovranno pervenire entro il termine tassativo indicato, pena il rigetto della candidatura.

Costituiscono cause di irricevibilità delle domande di partecipazione:

- la presentazione oltre i termini fissati nell’Avviso pubblico di co-progettazione;
- la presentazione di domande prive del Progetto tecnico ovvero del Piano economico;
- la presentazione con modalità diverse rispetto a quelle previste nell’Avviso pubblico di co-progettazione;
- la presentazione di un Progetto tecnico che non preveda la compartecipazione di cui all’art. 13 delle presenti Linee guida.

Le operazioni di verifica della regolarità delle domande di partecipazione, nonché quelle di valutazione delle proposte progettuali, è di competenza del Responsabile del procedimento che può avvalersi, per la fase di valutazione delle proposte progettuali, di eventuale Commissione - con tre componenti della quale farà comunque parte il Responsabile del procedimento in qualità di Presidente - nominata dal dirigente competente.

Laddove si decida di far ricorso ad una Commissione, i commissari dovranno essere in possesso di pregressa esperienza coerente con l'ambito progettuale di riferimento e dovranno rilasciare specifica attestazione circa l'assenza di conflitti di interessi rispetto alla procedura in corso.

Le valutazioni del Responsabile del procedimento, ovvero quelle della Commissione, devono essere opportunamente verbalizzate da un segretario all'uopo individuato.

o

### ***Art. 15 - Selezione dei partner e pubblicità***

Gli atti del procedimento di co-progettazione sono assoggettati al regime di trasparenza, fatta salva la disciplina in materia di tutela della riservatezza e dei segreti industriali o commerciali.

La valutazione delle domande pervenute, tenendo conto di quanto previsto nell'Avviso pubblico di co-progettazione, può avere due possibili esiti:

- la pubblicazione di una graduatoria finale con l'ammissione al percorso di co-progettazione di un numero predefinito di ETS utilmente collocati;
- la pubblicazione dell'elenco di tutti gli ETS che hanno manifestato interesse e che sono in possesso dei requisiti previsti dall'avviso e la loro ammissione al percorso di co-progettazione.

L'atto che definisce gli ETS ammessi al percorso di coprogettazione è assunto con provvedimento del Responsabile del procedimento sulla base degli esiti della valutazione ai sensi dell'art. 14.

La graduatoria ovvero l'elenco degli ETS ammessi sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Venezia.

A tutti gli ETS che hanno presentato domanda di partecipazione verrà data comunicazione dell'esito della valutazione.

o

### ***Art. 16 - Tavolo di co-progettazione***

Una volta concluso il procedimento ad evidenza pubblica di selezione dei partner, prenderà avvio, secondo le indicazioni organizzative fornite nell'Avviso pubblico di co-progettazione e secondo quanto successivamente concordato con l'Amministrazione comunale, il Tavolo di co-progettazione, al quale prendono parte gli ETS selezionati e il responsabile del procedimento, oltre all'eventuale altro personale dell'Amministrazione Comunale competente per la procedura indetta.

Fermo restando il possibile coinvolgimento di Partner di supporto come previsto all'art. 6 delle presenti Linee guida, previo accordo tra tutti i partecipanti possono essere invitati al Tavolo di co-progettazione soggetti pubblici, con i quali sia emersa l'opportunità di condividere gli sviluppi progettuali *in itinere*, ovvero soggetti privati per un supporto qualificato su temi specifici emersi nel

corso delle riunioni del tavolo di co-progettazione. Gli interventi di cui al presente comma dovranno essere in ogni caso gratuiti e senza finalità lucrative.

E' preferibile che il tavolo di co-progettazione sia assistito da un facilitatore del percorso. Previa verifica in ordine all'insussistenza di adeguate e idonee competenze all'interno dell'Amministrazione comunale, il facilitatore potrà essere un soggetto esterno, selezionato appositamente dall'Amministrazione stessa.

In ogni caso, qualora il facilitatore sia un dipendente del Comune di Venezia, dovrà essere garantita la sua terzietà rispetto al procedimento di co-progettazione per il quale è chiamato a svolgere il ruolo.

Durante le sessioni di co-progettazione vengono condivisi gli obiettivi, i dati, la metodologia e le eventuali proposte progettuali selezionate, al fine di arrivare a definire azioni, cronoprogramma, organizzazione e ruoli, allocazione delle risorse, condivisi tra i partecipanti al tavolo.

I verbali delle sessioni di co-progettazione vengono assunti e validati dal responsabile del procedimento.

Ciascun ETS selezionato è tenuto ad individuare un rappresentante dotato di poteri decisionali. La partecipazione tramite il rappresentante individuato alle riunioni del Tavolo di co-progettazione - secondo il calendario condiviso tra l'Amministrazione comunale e i Partner - sono obbligatorie. Solo motivatamente è consentita la partecipazione alle riunioni di un rappresentante diverso rispetto a quello originariamente individuato, che sia però in possesso di analoghi poteri decisionali rispetto al sostituto. La violazione del presente comma può comportare l'esclusione dell'ETS dal Tavolo di co-progettazione.

In sede di Avviso pubblico di co-progettazione o all'avvio del Tavolo di co-progettazione, l'Amministrazione comunale può consentire la partecipazione anche a personale degli ETS ulteriore rispetto al rappresentante dotato di poteri decisionali, specificandone il numero.

In caso di raggruppamento non ancora costituito, ciascun ETS componente dello stesso individuerà un rappresentante dotato di poteri decisionali per la partecipazione al Tavolo di co-progettazione. L'Amministrazione comunale, in ragione delle caratteristiche dimensionali del costituendo raggruppamento, potrà prevedere modalità organizzative specifiche per il proficuo e agile svolgimento delle riunioni del Tavolo di co-progettazione.

**Box di approfondimento: "Scelte organizzative relative al Tavolo di co-progettazione"**

Laddove non sia stato già definito in sede di Avviso pubblico di co-progettazione, è opportuno che la fase di avvio dei lavori del Tavolo di co-progettazione preveda un momento in cui vengono stabilite in concreto le modalità organizzative dei lavori, con particolare riferimento ai partecipanti individuati da parte dell'Amministrazione comunale e degli ETS selezionati, al calendario degli incontri previsti, alle modalità di svolgimento degli stessi, alla loro durata e a quant'altro ritenuto utile ai fini della migliore operatività del Tavolo.

E' altresì opportuno, nell'ottica della condivisione delle scelte organizzative, che tali elementi confluiscono in un verbale sottoscritto da tutti gli enti partecipanti al Tavolo.



### ***Art. 17 - Conclusione del procedimento e sottoscrizione della convenzione***

Al termine dei lavori del Tavolo di co-progettazione, può essere raggiunto un accordo unanime fra l'Amministrazione comunale e i Partner rispetto ad un dato assetto progettuale ovvero un accordo fra l'Amministrazione comunale e solo alcuni dei Partner. Può configurarsi l'ipotesi in cui non si raggiunga un accordo, nel qual caso gli ETS coinvolti nel Tavolo di co-progettazione non possono vantare pretese nei confronti dell'Amministrazione comunale per il ristoro delle attività svolte sino al momento del termine dei lavori del Tavolo.

L'accordo raggiunto ha ad oggetto il Progetto definitivo che dovrà contenere la descrizione nel dettaglio delle attività progettuali, il Piano economico definitivo, l'assetto organizzativo dell'intervento oltre al sistema di valutazione degli output e degli outcome.

Alla conclusione dei lavori del Tavolo di co-progettazione viene adottata determinazione dirigenziale del dirigente competente, con la quale vengono approvati i verbali delle sedute del Tavolo di co-progettazione, il Progetto definitivo compreso il Piano economico definitivo, e la convenzione per l'attuazione delle attività progettuali, nonché viene impegnata la relativa spesa. La determinazione dirigenziale è prevista anche nel caso in cui non venga raggiunto un accordo all'esito dei lavori del Tavolo di co-progettazione.

La determinazione dirigenziale di conclusione dei lavori del Tavolo di co-progettazione, in ogni caso, va comunicata a tutti i partecipanti.

Prima dell'avvio delle attività progettuali, l'Amministrazione comunale e gli ETS che hanno raggiunto l'accordo sottoscrivono la convenzione con la quale regolano i reciproci rapporti. Prima della sottoscrizione della convenzione, l'Amministrazione comunale procede alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 dichiarati dagli ETS in sede di domanda di partecipazione di cui all'art. 10 delle presenti Linee guida,

La convenzione si configura un accordo procedimentale ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990.

La convenzione presenta i seguenti contenuti minimi:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
- gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali in capo agli ETS;
- le eventuali sanzioni, penali, ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti, nonché le ipotesi di risoluzione della convenzione;
- la disciplina in ordine alla Valutazione dei risultati e alla Valutazione di impatto sociale, di cui al successivo art. 19;
- i termini e le modalità di rendicontazione delle spese;
- i termini e le modalità di erogazione del contributo pubblico in favore degli ETS;
- i limiti e le modalità di eventuale revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente;

- gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- la disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

La convenzione dovrà avere come allegati, a formarne parte integrante, il Progetto definitivo e il Piano economico definitivo.

***Allegato alle Linee guida:***

- ***Modello di Convenzione***

o

***Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari***

Per la co-progettazione, l'acquisizione del CIG è richiesta ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

È prevista inoltre l'acquisizione del CUP ove ciò sia richiesto ai sensi della vigente normativa.

Gli ETS sono soggetti ai conseguenti obblighi relativi all'utilizzo di conti correnti dedicati e all'indicazione del CIG e, ove previsto, del CUP negli strumenti di pagamento utilizzati nell'ambito della filiera.

**Box di approfondimento: "Scelta del CIG"**

Salvo indicazioni successive all'approvazione delle presenti Linee guida, è consentita l'acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo, selezionando, nel portale ANAC di acquisizione del CIG, la voce "co-programmazione/co-progettazione di servizi sociali".

o

***Art. 19 – Attuazione condivisa del Progetto definitivo***

In considerazione delle caratteristiche proprie della co-progettazione, anche la gestione attuativa del Progetto definitivo avviene attraverso modalità collaborative. È pertanto opportuna la costituzione di una Cabina di regia/Gruppo di lavoro referente dell'esecuzione del progetto e partecipato dai rappresentanti di tutti gli enti coinvolti, che eventualmente preveda il coinvolgimento di rappresentanti del target di progetto.

La governance cooperativa deve fondarsi su una chiara e condivisa suddivisione di ruoli e funzioni tra i diversi partner e deve svilupparsi in modo da garantire il presidio delle seguenti attività:

- monitoraggio delle attività progettuali, anche al fine degli aggiustamenti che si rendano necessari o opportuni nel corso delle attività e che non richiedano la riattivazione del Tavolo di co-progettazione;
- monitoraggio della spesa;
- rendicontazione;
- valutazione dei risultati.

o

### ***Art. 20 – Rendicontazione e riconoscimento del contributo***

La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi, e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dai Partner. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o anche rendicontazioni periodiche in itinere.

Ai fini della rendicontazione, dovranno quindi essere presentati i seguenti documenti:

- Domanda di contributo compilando apposito modello allegato al Regolamento contributi del Comune di Venezia ;
- Giustificativi di spesa previsti nell'allegato “*Ammissibilità e rendicontazione della spesa*”;
- Relazione sulle attività svolte, con riferimento agli output previsti e alle spese effettivamente sostenute.

La relazione, oltre ad evidenziare le attività svolte e oggetto della richiesta di contributo, dovrà anche sinteticamente riferire in ordine allo stato di attuazione del progetto complessivo in accordo e condivisione con i referenti operativi di tutti gli ETS coinvolti.

Nella relazione saranno esposte le attività svolte avendo cura di metterle in coerenza con gli obiettivi prefissati (output) e le risorse utilizzate (spese rimborsabili e compartecipazione degli ETS).

Le spese, per poter essere rimborsate, devono rispondere ai requisiti richiesti all'art. 13 delle presenti Linee guida, e devono essere rendicontate in conformità alle indicazioni contenute nell'Allegato “*Ammissibilità e rendicontazione della spesa*” e alle indicazioni previste nell'avviso pubblico e nella convenzione, nonché in conformità ad ogni ulteriore indicazione fornita dall'Amministrazione comunale nel corso delle attività.

A seguito di istruttoria di esame della documentazione presentata, il Responsabile del Procedimento redigerà un'Attestazione di Regolare Esecuzione delle attività ai fini della disposizione del pagamento del contributo.

o

### ***Art. 21 - Valutazione dei risultati e degli impatti sociali***

La valutazione è un processo continuo che si attua per tutta la durata del progetto, dalla sua ideazione alla sua realizzazione e oltre. La valutazione è l'occasione per fare il punto della situazione, riordinare le idee, prendere decisioni e, se necessario, riorientare il progetto *in itinere* rispetto agli obiettivi e ai criteri iniziali.

In un percorso di co-progettazione che si pone l'obiettivo di offrire possibili soluzioni ad un bisogno collettivo sarebbe opportuno prevedere non solo indicatori di output, ma anche indicatori dell'outcome che si vuole produrre attraverso lo specifico progetto.

Se gli output sono i prodotti/servizi realizzati grazie alle attività svolte (ad esempio il numero di persone raggiunte da un determinato servizio, la realizzazione di un evento, il numero di progetti implementati, etc.), gli outcome rappresentano gli effetti (risultati ed impatti) prodotti dall'intervento, intesi come cambiamenti delle condizioni della popolazione di riferimento, nel breve, medio o lungo periodo.

Per facilitare la costruzione del impianto di valutazione dei risultati e degli impatti sociali, è auspicabile che già l'Avviso di co-progettazione richieda che le proposte progettuali contenute nelle domande di partecipazione presentate dagli ETS indichino i metodi di valutazione da adottare.

Il progetto definitivo elaborato all'esito dei lavori del Tavolo di co-progettazione dovrebbe quindi prevedere un impianto di valutazione che consenta una lettura condivisa, e possibilmente partecipata con tutti i soggetti coinvolti dal progetto, degli effetti degli interventi derivanti dalla co-progettazione. Per ulteriori approfondimenti si veda il box "Valutazione impatto sociale e Teoria del cambiamento".

#### **Box di approfondimento: "Valutazione impatto sociale e Teoria del cambiamento"**

Si intende per Valutazione d'Impatto Sociale, o VIS, *"la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato"* (Legge 106/2016).

Al fine di predisporre correttamente il piano della valutazione dell'impatto sociale dei progetti, si suggerisce l'applicazione della metodologia della Teoria del Cambiamento (TdC) intesa come *"un processo rigoroso e partecipativo nel quale differenti portatori di interesse nel corso di una pianificazione articolano i loro obiettivi di lungo termine [impatto] e identificano le condizioni che essi reputano debbano dispiegarsi [pre-conditions] affinché tali obiettivi siano raggiunti. Tali condizioni sono schematizzate in obiettivi di cambiamento [outcome] e sono organizzate graficamente in una struttura causale [catena dei risultati]"* (IMPATTI ← RISULTATI ← OUTPUT o PRODOTTI ← ATTIVITÀ ← INPUT o RISORSE).

In altre parole, lo sviluppo di una TdC porta a chiedersi: "quale cambiamento di lungo periodo vogliamo raggiungere a vantaggio dei principali destinatari dei nostri sforzi e quali sono le migliori pre-condizioni di medio e breve periodo (in termini di cambiamenti/outcome) per ottenerlo?" invece che chiedersi: "quali azioni dobbiamo mettere in campo per raggiungere i nostri obiettivi?"

La TdC, infatti, consente di sviluppare strategie in grado di concentrare il lavoro e le risorse sugli outcome (cambiamenti nei comportamenti, nei processi o nei sistemi economici, politici, sociali etc.) piuttosto che sugli output/deliverable (numero di persone formate, di scuole costruite, di bambini vaccinati, di cliniche comunitarie aperte etc.).

Per approfondimenti sulla Valutazione di impatto sociale si può fare riferimento alle Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 23 luglio 2019 (GU Serie Generale n.214 del 12-09-2019).

o

#### **Art. 22 - Gruppo di monitoraggio Linee guida**

L'Amministrazione comunale può nominare un apposito Gruppo di lavoro con l'obiettivo di monitorare l'applicazione sperimentale delle presenti Linee guida e di presentare segnalazioni, proposte di modifica o suggerimenti per l'eventuale successivo loro aggiornamento, anche tramite il coinvolgimento di rappresentanti degli ETS